

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del ~~24/04/2018~~ nella causa iscritta nel R.G. al n. 27271/2014

TRA

12151/17

████████████████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. ██████████ rappresentata e difes come da procura in calce al ricorso a, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Andronico del Foro di Catania e Mario Antonini del Foro di Roma , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via E. Quirino Visconti n° 20 ;

-opponente-

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA» (INPGI) in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso in opposizione notificato, dall'Avv. Sebastiano Cubeddu ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'INPGI in Roma, Via Nizza n. 35;

- opposto-

Oggetto : opposizione a d.i.

Conclusioni delle parti : come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 17/3/2017 la società ██████████ a r.l. proponeva opposizione avverso il d.i. n° 501/2017 notificato il 7/2/2017 con il quale l'Inpgi intimava ad essa opponente il pagamento della complessiva somma di € 462.460,22 a titolo di contributi obbligatori omessi e sanzioni civili riferite alle mensilità da febbraio 2010 a settembre 2012 relativamente ai giornalisti ██████████. Evidenziava che la pretesa dell'Inpgi traeva origine da una lunga vicenda processuale

nel corso della quale era intervenuta sentenza della Corte di appello di Catania n° 886/2012 che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento collettivo intimato da essa opponente (all'epoca [redacted] spa) ai predetti giornalisti con condanna alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni in misura pari ad una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione detratto l'aliunde perceptum ; con sentenza della Corte di Cassazione n° 770/2015 era stato respinto il ricorso per cassazione proposto da essa odierna opponente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania ; i predetti giornalisti avevano quindi proposto ricorso , notificato nell'ottobre 2015 , per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in misura di € 700.000 ,00 ; con verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al Tribunale di Catania il 12/10/2015 i giornalisti menzionati ,a fronte del pagamento di ingenti somme in favore di ciascuno di essi, rinunziavano agli effetti delle sentenze intervenute nei vari gradi di giudizio ed in particolare all'impugnativa dei licenziamenti , accettando espressamente la risoluzione del rapporto alla data dei recessi (luglio- agosto 2006) . Deduceva che con la rinuncia agli effetti delle sentenze implicava che i giornalisti , beneficiari della presunta prestazione previdenziale , avevano espresso la chiara volontà di considerare risolti i rapporti alla data dei licenziamenti e pertanto non poteva ritenersi sussistente alcun successivo obbligo contributivo. Evidenziava che l'Inpgi era rimasto estraneo al contenzioso tra i giornalisti ed essa opponente e quindi non poteva valersi delle intervenute sentenze con conseguente inammissibilità e/o infondatezza del d.i. opposto . Allegava che i giornalisti menzionati del d.i. opposto avevano intrattenuto successivamente al licenziamento altri rapporti lavorativi con relativo versamento dei contributi previdenziali e pertanto la pretesa monitoria avrebbe realizzato una duplicazione contributiva . In subordine argomentava in merito alla illegittimità delle sanzioni aggiuntive applicate richiamando giurisprudenza.

Si costituiva l'Inpgi eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ; contestava l'eccezione di improponibilità dell'azione monitoria e nel merito sosteneva la legittimità della pretesa contributiva avanzata stante l'irrelevanza delle transazioni intercorse tra datore di lavoro e lavoratori rispetto al rapporto contributivo . Quanto alle sanzioni applicate evidenziava la genericità delle contestazioni di controparte e sosteneva che le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento delle sanzioni integravano una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo andando a risarcire sulla base di una presunzione iuris e de iure il danno cagionato all'Istituto assicuratore .

Autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza .

L'eccezione sollevata dall'Inpgi relativa alla tardività dell'opposizione è infondata essendo stato telematicamente depositato il ricorso in opposizione a d.i. in data 17/9/2017 .

Va disattesa l'eccezione sollevata dalla società opponente in ordine all'inammissibilità della richiesta monitoria. Sul punto deve richiamarsi il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Deve poi osservarsi che la pretesa monitoria trova fondamento sulla sentenza della Corte di Appello di Catania n° 886/2012 che ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento collettivo intimato ai predetti giornalisti con condanna alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni in misura pari ad una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione detratto l'aliunde perceptum; con sentenza della S.C. n° 770/2015 è stato respinto il ricorso avverso la predetta sentenza della Corte di Appello.

Come è noto (cfr per tutte Cass. S.U. n° 15143 /2007) nel regime di stabilità reale nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo (nella fattispecie inefficace) licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi (v. Corte Cost. n. 7 del 1986); i contributi previdenziali sono dovuti indipendentemente dalla erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta, spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell'intero periodo, anche se non coincidente con l'importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge. La S.C. ha reiteratamente chiarito (cfr da ultimo Cass. lav n° 2642/2014 cfr anche Cass. Lav 27933/2017) " *che sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo - in tesi - alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (Cass. n. 17670/07; Cass. n. 5534/03; Cass. n. 3122/2003). Più in particolare questa Corte ha affermato (Cass. n. 17670/07) che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito*

contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C., affermando il principio riportato, ha riformato la sentenza di merito che aveva escluso l'assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte a fronte delle rinunzie contenute in un accordo transattivo intervenuto tra datore e lavoratore). La totale estraneità e inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", in considerazione del fatto che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., ex aliis, Cass. 17 aprile 2012 n. 6001; Cass. 28. Luglio 2009 n. 17495; Cass. 3 marzo 2004 n. 6607; 13 aprile 1999, n. 3630; Cass. 15 maggio 1993, n. 5547). Nè potrebbe nella specie invocarsi la modifica della L. n. 153 del 1969, art. 12 ad opera del D.Lgs. n. 314 del 1997 che, ha ampliato i casi di esclusione dalla base contributiva, ricomprendendovi, per quanto qui interessa, "le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione". Ed invero non può dubitarsi che con l'ordine di reintegra L. n. 300 del 1970, ex art. 18 il rapporto di lavoro non venga giuridicamente mai meno (Cass. n. 402/12; Cass. n. 7934/09), persistendo comunque ex lege l'obbligo del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, sicché non solo non può parlarsi di somme che traggono origine dalla cessazione del rapporto ma, piuttosto, dell'esistenza legale di un obbligo contributivo per il periodo che va dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, che non può essere vanificato da una transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore. Da tale obbligo, inerente all'indisponibile rapporto assicurativo, il datore di lavoro non può esimersi attraverso una transazione col lavoratore, sicché non vale neppure richiamare, per difetto di pertinenza, le considerazioni conclusive della citata Cass. n. 17495/09 secondo cui il versamento, in generale, di somme versate a seguito di transazione non è assoggettato di per sé a contribuzione, anche se, valutata la transazione medesima e tutte le circostanze del caso concreto, può ben rinvenirsi, anche a mezzo di presunzioni, la prova del credito contributivo dell'Inps." Sulla base di tali principi il ricorso deve

essere respinto , dovendo ritenersi del tutto irrilevanti oltre che generiche le argomentazioni in ordine ad una pretesa duplicazione contributiva.

Quanto , infine , alla contestazione in ordine alle sanzioni richieste in sede monitoria deve osservarsi che come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n° 19665/2014 "In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" (cfr. anche ord. Cass. n° 27450/2017) Nella fattispecie la sentenza della Corte di Appello di Catania n° 886/2012 ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento collettivo intimato ai predetti giornalisti e , pertanto , non può mettersi in discussione la debenza delle sanzioni richieste in sede monitoria e solo genericamente contestate da parte opponente nel quantum .

Non resta che addivenire al rigetto dell'opposizione .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

PQM

Definitivamente pronunciando , così provvede :

respinge l'opposizione ;


per l'effetto dichiara definitivamente idoneo all'esecuzione il d.i. opposto ;

condanna la società opponente al pagamento in favore dell'Inpgi di € 8000,00 oltre accessori come per legge a titolo di compensi professionali.

Roma 27/4/2018

Il G.I.

Dott.ssa E. Capaccioli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 24 APR. 2018

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Maria Giuseppina Vitelli